

ALLEGATO "A"

**DISCIPLINARE PER L' ACCESSO NELL' AREA
PEDONALE (AP) DEL "CENTRO STORICO"
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

a) AREA PEDONALE “ CENTRO STORICO” : zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall’ art. 3, punto 2), D. Lgs. 285/1992, comprendente le aree di:

- VIA SETTEMBRINI DALL’ INTERSEZIONE DI VIA DE GASPERI ALLA PIAZZETTA ANTISTANTE LE SCUOLE COMUNALI

c) FERMATA: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);

d) SOSTA: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);

e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE):

dichiarazione resa e sottoscritta dall’ interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni,

relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall’ art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ : dichiarazione resa e sottoscritta dall’ interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l’ autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’ interessato

stesso ai sensi dell’ art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell’accesso all’ Area Pedonale (AP) di Canello ed Arnone , come meglio indicate all’ art. 1 del presente disciplinare, e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un veicolo;

b) Le autorizzazioni – PASS, consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ed esclusivamente all’ Area Pedonale di riferimento ovvero seguendo il percorso più breve all’ interno dell’ AP, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell’ autorizzazione stessa;

c) In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l’ efficacia delle autorizzazioni – PASS, abilita alla circolazione in altro ingresso AP fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l’osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve che verrà indicata dall’ Ufficio Polizia Municipale;

d) Le autorizzazioni – PASS, hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;

e) I veicoli adibiti a servizio di polizia stradale, antincendio, le autoambulanze e le auto - mediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade con la presenza di loghi istituzionali, e/o comunque veicoli dotati di targa appartenenti ai corpi dello stato possono circolare nell’ AP senza autorizzazione.

f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all’ AP, attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un’ autorizzazione in una lista (cosiddetta “ lista bianca”) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l’ obbligo di esposizione dell’

autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL' INTERNO DELL' A.P.

1. Fermo restando quanto stabilito dal punto e) dell'articolo precedente, sono ammesse alla circolazione all' interno dell' AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell' Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d' istituto;
- b) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, nella disponibilità delle ditte che hanno in affidamento il servizio esclusivamente in servizio istituzionale, per la raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- c) veicoli appartenenti a residenti, proprietari, detentori o affittuari che dispongano di autorimessa, garage, posto auto privato e/o cortile privato posti all' interno dell' AP, autorizzati ai sensi dell' art. 22 C.d.S. esclusivamente per il transito nel tratto viario più breve per raggiungere la propria pertinenza, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ;
- d) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare);
- e) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all' interno dell' AP;
- f) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l' ASL competente per territorio in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all' interno dell' AP con segnale distintivo dell' Ente;
- g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico ivi compresi TAXI e N.C.C.
- h) veicoli per trasporto funebri in occasione di funerali.
- i) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare - C.R.I., Pubblica Assistenza - Misericordia;
- l) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

2. Modalità di accreditamento:

- ai fini dell' accreditamento dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano alla Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso la Polizia municipale e sul sito istituzionale del Comune);
- l' inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all' ufficio protocollo. La presa d' atto e/o il diniego relativo all' accreditamento delle targhe saranno comunicati all' indirizzo fornito dell' interessato;
- Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La Polizia Municipale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall' eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
- L' accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Municipale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d' atto. La revoca della resa d' atto avviene a seguito di apposito procedimento della polizia municipale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- Le autorizzazioni hanno validità biennale (24 mesi dalla data di registrazione da parte dell' ufficio di Polizia Municipale) e saranno rinnovabili previa nuova comunicazione. Saranno revocate per abuso di uso diverso da quanto previsto dal presente disciplinare.

- L' accesso all' AP deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d' atto ed esclusivamente per l' AP di riferimento, fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. Persone diversamente abili residenti nel Comune. All' atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all' art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: " Nuovo Codice della Strada e s.m.i." , l' interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L' accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli (se il titolare del contrassegno non è titolare di patente di guida o di un veicolo). Qualora il diversamente abile/invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

2. Persone diversamente abili residenti in altri comuni. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da altri Comuni che devono accedere nell' AP, possono richiedere alla Polizia Municipale l' accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell' AP. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare entro 72 ore dall' avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria alla Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell' accesso sono i seguenti:

- nominativo della persona diversamente abile,
- numero e validità dell' autorizzazione rilasciata,
- indicazione del Comune che l' ha rilasciata,
- numero di targa del veicolo utilizzato per l' accesso,
- dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell' autorizzazione.

ARTICOLO 5 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all' AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell' accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L' autorizzazione indica le modalità dell' accesso.

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI E/O CARICO E SCARICO MERCI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali e scarico merci possono accedere all' AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare almeno tre giorni prima su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune. Il modulo (occupazione suolo pubblico) può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria alla Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. L' autorizzazione indica le modalità dell' accesso.

ARTICOLO 7 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l' accesso nell' AP, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall' accesso non autorizzato l' interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all' ufficio protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

CAPO IV – PARTE FINALE

ARTICOLO 08 – SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione – PASS per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comune la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l' applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell' autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

Il titolare di Autorizzazione – PASS ha l' obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo. La mancata esposizione, in modo ben visibile del PASS/AUTORIZZAZIONE, equivarrà a tutti gli effetti al mancato possesso e sarà sanzionata di conseguenza.

L' uso del permesso su altro veicolo, o l' esposizione di fotocopie, fatta salva l' applicazione di sanzione penale, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso.

La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada ai sensi del combinato disposto dell' art. 158 comma 2° lett. i) e 6° e dell' art. 7 comma 8°, 9° e 13° D.Lgs. 285/92 – CDS.

ARTICOLO 09 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.

Le autorizzazioni al transito e alla sosta in corso di validità sono sottoposte a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dalla Polizia Municipale che dovrà concludersi entro 60 dall' entrata in vigore del presente disciplinare.

Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP e ZTL non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.